

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1828)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SPADOLINI)

dal **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

e dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(MARCORA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1982

Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elet-
trica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura
del maggior onere termico

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente decreto-legge muove dalla necessità di effettuare interventi di particolare urgenza idonei a consentire un apporto finanziario all'ENEL, che permetta a questo la prosecuzione dei propri compiti istituzionali.

È noto, infatti, che la situazione finanziaria dell'ENEL si è andata progressivamente deteriorando, diventando particolarmente grave tanto da indurre l'Ente ad interrompere i pagamenti e a sospendere le attività connesse all'esercizio di manutenzione degli impianti. Ciò in conseguenza dei ritardi accumulati sia nel mancato adeguamento tariffario e del sovrapprezzo termico ai crescenti costi di esercizio e di approvvigionamento, sia nell'erogazione del fondo di dotazione. Tale situazione ha ulteriormente aggravato l'esposizione finanziaria dell'ENEL con conseguente maggiore carico degli oneri finanziari.

D'altra parte la stessa risoluzione recentemente (22 ottobre 1981) approvata dal Parlamento sottolinea l'esigenza di passare con urgenza alla realizzazione dei programmi previsti dal Piano energetico nazionale, ed in particolare alla costruzione di centrali, al fine di diversificare le fonti e ridurre l'eccessiva dipendenza del nostro Paese dalla fonte « petrolio ».

Tutte queste esigenze hanno trovato parziale riconoscimento nel decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, e suggeriscono i provvedimenti disposti con il presente decreto-legge, il quale, come chiarito nell'articolo 2, è finalizzato da una parte ad aumentare il fondo di dotazione dell'ENEL e dall'altra a compensare lo stesso Ente dell'onere derivato dal sovrapprezzo termico, a cui non ha potuto sopperire la Cassa conguaglio, attesi i suoi limiti istituzionali.

Con il presente provvedimento legislativo viene aumentata l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine ed è adottata la forma del decreto-legge anche per la necessità tecnica di una immediata applicazione allo scopo di evitare la variazione dei prezzi di vendita.

Gli aumenti riguardano, in particolare:

— la benzina ed i prodotti petroliferi assoggettati allo stesso trattamento fiscale, nella misura di lire 10 al litro; conseguentemente, l'aliquota passa da lire 42.830 a lire 43.830 ad ettolitro.

Lo stesso aumento di lire 10 al litro è stato apportato all'aliquota agevolata prevista per la benzina acquistata dai turisti stranieri, per mantenere la differenza tra prezzo agevolato e prezzo pieno di listino nella misura di lire 150 al litro, ed, inoltre, al prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra l'imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto;

— gli oli da gas (o gasolio) da usare direttamente come combustibili sia nell'autotrazione sia nel riscaldamento, nella misura di lire 14 al litro; l'aliquota passa, pertanto, da lire 1.630 a lire 3.030 per ettolitro;

— il petrolio lampante per uso di illuminazione e di riscaldamento domestico, nella misura di lire 14 al litro; l'aliquota, di conseguenza, aumenta da lire 1.000 a lire 2.400 per ettolitro;

— gli oli combustibili diversi da quelli speciali, da destinare alla combustione, semifluidi, fluidi e fluidissimi, le cui aliquote passano, rispettivamente, da lire 625 a lire 1.055, da lire 730 a lire 1.160 e da lire 2.100 a lire 3.680, al quintale.

L'aumento di aliquota disposto nel penultimo comma dello stesso articolo 1 risponde ad una esigenza di tutela fiscale e riguarda gli oli combustibili destinati ad usi diversi dalla combustione per i quali si è constatato che l'attuale livello di tassazione rende conveniente il loro impiego sia in sostituzione degli oli lubrificanti, sia mediante miscele abusive con questi ultimi. Da ciò la necessità di stabilire per tali prodotti la stessa tassazione prevista per gli oli lubrificanti.

Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di aliquota disposti con l'articolo in esame sono stimate, su base annua, in lire 545 miliardi.

Il decreto viene ora presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico.

Decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 13 marzo 1982.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonchè di incrementare il fondo di dotazione dell'ENEL;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 42.830 a lire 43.830 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da lire 27.000 a lire 28.000 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 4.283 a lire 4.383 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3), ed *F*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 1.000 a lire 2.400 e da lire 1.630 a lire 3.030 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*, 1-*c* ed 1-*d* della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 625 a lire 1.055, da lire 730 a lire 1.160 e da lire 2.100 a lire 3.680, per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili di cui al punto 4-*c* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 4.000 a lire 18.000 al quintale.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Articolo 2.

È conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 5.890 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982 e di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.

Fino alla concorrenza di lire 2.324 miliardi le somme di cui al comma precedente sono conferite per il maggior onere termico sopportato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) negli anni 1979, 1980 e 1981 non coperto dai versamenti effettuati allo stesso titolo e per il medesimo periodo, in attuazione delle norme vigenti, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Articolo 3.

All'onere di cui al precedente articolo 2 per gli anni 1982 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente articolo 1 del presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1982.

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

SPADOLINI — FORMICA — MARCORÀ —
ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA